



COMUNE DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N°168 Reg./64 Prop. Del.
NELLA SEDUTA DEL 22/10/2012

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità , ambito di applicazione e presupposto dell'imposta

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°446, disciplina l'applicazione nel Comune di Bergamo dell'imposta municipale propria "sperimentale", in forma abbreviata IMU, istituita dall'art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 come convertito dalla Legge n°214 del 22.12.2011 e disciplinata dal citato art.13, oltrechè dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n°23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. L'imposta Municipale Propria è istituita, a decorrere dall'anno 2012 in via sperimentale, e sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
4. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso, così come definito dal successivo art.3, di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°504.

Art. 2

Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art.1 del presente regolamento:
 - a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
 - b) per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero, in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n°99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
Il dirigente responsabile del settore tecnico competente, o suo delegato, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.
 - c) per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.
 - d) per **abitazione principale** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
 - e) Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all' art.1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4
Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune di Bergamo per gli immobili di cui al precedente art.1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

Art. 5
Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art.1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero sino al momento in cui il fabbricato è ultimato e utilizzato, la base imponibile è data dal valore dell'area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

6. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.27, comma 1, lettere c, d, e, f, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n°12, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
7. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore determinato dalle disposizioni normative vigenti in materia, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.

Art. 6

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote sono stabilite dal Comune, con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
2. Le misure delle aliquote sono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
4. Le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria sono soggette a pubblicità in base alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 7

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili indicati all'art.9 - ottavo comma - del D.Lgs 14 marzo 2011, n°23.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8

Riduzione e detrazioni dell'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano e risiedono abitualmente, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo con le maggiorazioni e i limiti di cui al comma 10 dell'art.13 del DL 201/2011. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze.

La detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art.8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°504; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato di cui al comma 11 dell'art.13 del D.L. 201/2001.

2. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
5. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42.
6. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445.
7. La fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto della riduzione di cui al comma precedente non è superabile con interventi edilizi di manutenzione, ed è comprovata anche dalla mancata attivazione dei pubblici servizi di erogazione di gas, acquedotto ed energia elettrica.
8. In caso di intervento di manutenzione straordinaria di abitazioni, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo interessato dai lavori, e comunque per la durata massima di un anno. La suddetta agevolazione è subordinata alla presenza di specifico assenso alle opere edili e all'invio di apposita comunicazione al Comune.

TITOLO II ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 9 Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nel precedente art.3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel precedente art.3 devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'anno secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art.9, D.Lgs. 23/2011 e dal comma 12 bis, dell'art.13 del D.L. 201/2011.
3. L'imposta dovuta ai sensi del precedente comma deve essere corrisposta secondo le disposizioni di cui al comma 12 dell'art.13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 e all'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n°241, con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Gli importi sono arrotondati nelle modalità di legge.
4. Non sussiste l'obbligo del versamento del tributo e della sanzione qualora l'ammontare complessivo non superi l'importo di €.10,00 (dieci/00), come fissato all'art.7 del vigente Regolamento delle Entrate.
5. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.
6. Le richieste di ulteriore detrazione devono essere effettuate secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.
7. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

TITOLO III ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 10 Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. In particolare il funzionario responsabile:
 - a) Cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni;
 - b) Sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale;
 - c) Appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
 - d) Dispone i rimborsi;
 - e) Provvede a trasmettere all'avvocatura del Comune controdeduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;
 - f) Esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
 - g) Verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
 - h) Compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

Art. 11 Attività di controllo

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
2. I controlli sono finalizzati al recupero della evasione tributaria e vengono effettuati sulla base di criteri annualmente impartiti dalla Giunta Comunale, decisi in considerazione di una stima della entità della evasione per le diverse tipologie di immobili, nonché della capacità operativa dell'ufficio, in relazione alla struttura organizzativa.
3. Le operazioni di liquidazione ed accertamento vengono effettuate sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Comunale per le modalità ed il fine di cui al comma precedente.
4. I rapporti tra contribuente e il Comune di Bergamo sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
5. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
6. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta, ferma la valutazione in concreto e nei casi specifici dell'eventuale pregiudizio arrecato all'esercizio dell'azione di controllo.

Art. 12 Accertamento

1. A seguito dell'attività di cui al precedente art.11, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge.
4. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.
5. Per l'accertamento dell'imposta si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite dal regolamento delle entrate tributarie comunali.
6. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento il funzionario responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di otto rate trimestrali.
In caso di omesso pagamento di una delle rate, l'intero ammontante residuo viene riscosso secondo le modalità stabilite all'art.24.
Per importi superiori a €15.000,00 la concessione della dilazione è subordinata al deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di pari valore.

Art. 13 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n°546 e successive modificazioni.

TITOLO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 14 Principi generali

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre il ricorso al contenzioso, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
4. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. Per il ricorso all'accertamento con adesione si deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rapporto tra i costi ed i benefici, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
6. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile delle imposte.

Art. 15 Procedimento d'ufficio

1. Il funzionario responsabile, effettuate le valutazioni di cui all'articolo precedente, invia al contribuente invito a comparire, entro 30 giorni, per definire l'accertamento con adesione, indicando la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico inviati ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, non costituiscono invito, ai sensi del precedente comma, per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 16 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente comma, può formulare, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se pervenute entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile dell'imposta.

Art. 17

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il funzionario responsabile redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovuti in dipendenza della definizione.

Art. 18

Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano €.50.000,00.
4. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi motivi, l'istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale.
5. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di €.15.000,00, richiede adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 19
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dagli atti in possesso alla data medesima.

Art. 20
Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura ridotta da quanto stabilito dal D.Lgs. 472/1997 rispetto al minimo previsto dalla legge.

TITOLO V AUTOTUTELA

Art. 21 Competenza

1. Il funzionario responsabile, nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di atti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un riesame delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno costituito presupposto dell'atto medesimo.

Art. 22 Limiti e modalità

1. Il provvedimento di autotutela, debitamente motivato, va notificato al destinatario dell'atto.
2. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede ad adottare atto di autotutela nel caso di palese illegittimità ed in particolare nei seguenti casi:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi
3. Non è consentito ricorso all'autotutela per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 23 Autotutela in pendenza di giudizio

1. In pendenza di giudizio, il provvedimento di autotutela è adottato previo esame da parte dell'Avvocatura del Comune:
 - a) del grado di probabilità di soccombenza del Comune;
 - b) del valore della lite;
 - c) del raffronto tra la pretesa tributaria in contestazione e l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) della giurisprudenza formatasi in materia.
2. Qualora dall'esame di cui al primo comma emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, accertato l'interesse del Comune all'esercizio dell'autotutela, annulla in tutto o in parte, il provvedimento contestato, dandone comunicazione al contribuente.

TITOLO VI RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 24 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi 26/2/1999 n°46 e 13/4/1999 n°112, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 25 Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura di legge.
2. Non si dà luogo a rimborso qualora l'ammontare complessivo non superi € 10,00.
3. In caso di ricorso contro l'atto di attribuzione della rendita catastale, qualora l'ufficio competente (Agenzia del Territorio) o la Commissione Tributaria adita, accogliendo il ricorso, decidano il declassamento, il funzionario responsabile dispone il rimborso d'ufficio.
4. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente, da inviare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta municipale propria.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26
Efficacia retroattiva

1. Il presente regolamento ha effetto retroattivo a partire dall'1 gennaio 2012.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -	Finalità , ambito di applicazione e presupposto dell'imposta	pag. 1
Art. 2 -	Definizione di fabbricati e aree	pag. 1
Art. 3 -	Soggetti passivi	pag. 2
Art. 4 -	Soggetto attivo	pag. 2
Art. 5 -	Base imponibile	pag. 2-3
Art. 6 -	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	pag. 3
Art. 7 -	Esenzioni	pag. 3
Art. 8 -	Riduzione e detrazioni dell'imposta	pag. 3-4

TITIOLO II ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 9 -	Versamenti e dichiarazioni	pag. 5
----------	----------------------------	--------

TITIOLO III ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 10 -	Funzionario Responsabile	pag. 6
Art. 11 -	Attività di controllo	pag. 6
Art. 12 -	Accertamento	pag. 7
Art. 13 -	Contenzioso	pag. 7

TITIOLO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 14 -	Principi generali	pag. 8
Art. 15 -	Procedimento d'ufficio	pag. 8
Art. 16 -	Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 8-9
Art. 17 -	Atto di accertamento con adesione	pag. 9
Art. 18 -	Perfezionamento dell'adesione	pag. 9
Art. 19 -	Effetti della definizione	pag. 10
Art. 20 -	Riduzione della sanzione	pag. 10

TITIOLO V AUTOTUTELA

Art. 21 -	Competenza	pag. 11
Art. 22 -	Limiti e modalità	pag. 11
Art. 23 -	Autotutela in pendenza di giudizio	pag. 11

TITIOLO VI RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 24 -	Riscossione coattiva	pag. 12
Art. 25 -	Rimborsi e compensazioni	pag. 12

TITIOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 -	Efficacia retroattiva	pag. 13
-----------	-----------------------	---------